



CIRCOLARE N. 4 - MARZO 2017

Alle Aziende associate e loro sedi c.a. Ufficio Amministrazione del Personale c.a. RSU interne

Milano, 23 marzo 2017

OGGETTO: interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, integrazioni alla circolare n°1 del gennaio 2017.

Come già indicato nella circolare in oggetto, la legge di conversione del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n° 189 (di seguito Decreto) ha agevolato l'accesso ad alcuni tipi di anticipazione, rendendole fiscalmente più convenienti, per gli Associati residenti nelle zone terremotate.

Di seguito si riepilogano per comodità le principali caratteristiche della nuova disciplina, così come già descritte nella citata circolare.

DESTINATARI

Tutti gli Associati che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti nei comuni di cui all'allegato 1 o che alla data del 26 e 30 ottobre erano residenti nei comuni di cui all'allegato 2.

CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

- Non sono necessari almeno otto anni di iscrizione per chiedere l'anticipazione del 75% della posizione maturata per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione e del 30% senza motivazione.
- 2) Viene sempre applicata la tassazione di favore già prevista per l'anticipazione per spese sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2007. A tal fine, nel periodo di durata delle condizioni di maggior favore come sotto meglio specificato, gli importi oggetto di anticipazione verranno prioritariamente imputati al periodo di maturazione più recente. Ciò anche con riferimento alle anticipazioni per spese sanitarie.

DECORRENZA E DURATA DELLE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Il periodo di applicazione delle agevolazioni sopra descritte è triennale, con decorrenza retroattiva a far data dal 24 agosto 2016. Fonchim contatterà gli aderenti potenzialmente interessati dal Decreto che hanno presentato una richiesta di anticipazione dopo il 24 agosto a tutt'oggi e a cui era stata rifiutata la prestazione per mancanza del requisito degli otto anni di anzianità associativa. Ad essi verrà chiesto di produrre la nuova documentazione prevista dal Fondo attestante la residenza nelle zone indicate dal Decreto, in modo tale da procedere con una nuova valutazione della pratica.

Anche a seguito dell'emanazione di una specifica comunicazione al riguardo (allegata alla presente circolare) da parte della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione, si reputa opportuno segnalare **due fattispecie particolari** e le modalità operative appositamente previste per le stesse:

I. in base all'art I, comma I, secondo periodo del Decreto, per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la nuova disciplina, così come succintamente sopra descritta, si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

Dal punto di vista operativo, quindi, in fase di richiesta di anticipazione gli Associati che risiedono nei comuni di cui al presente punto I dovranno fornire, oltre alla documentazione già descritta nella circolare n° I del gennaio u.s., copia della dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate e all'INPS. La modulistica di richiesta, aggiornata per ricomprendere anche la fattispecie in trattazione, è disponibile nel sito internet del Fondo "www.fonchim.it", sezione "Modulistica/Anticipazione – speciale comuni terremotati 2016";

2. in base all'art I, comma 2 del Decreto la nuova disciplina può applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1





negli allegati I e 2 ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Dal punto di vista operativo, quindi, in fase di richiesta di anticipazione gli Associati che ricadono nella situazione sopradescritta dovranno fornire, oltre alla consueta documentazione collegata alla tipologia di anticipazione in erogazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure certificato storico di residenza in carta semplice comprovante la residenza alla data dell'evento sismico in una delle seguenti regioni: Lazio, Umbria, Marche o Abruzzo;
- b) perizia asseverata che comprovi il nesso di causalità diretto tra i danni subiti dalla casa di abitazione e gli eventi sismici predetti.

Per questa particolare fattispecie i moduli di richiesta di anticipazione saranno forniti dal Fondo, su richiesta degli interessati.

Cordiali Saluti.

FONCHIM f.to II Presidente prof. Adriano Propersi

All. c.s.



Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP *ex* d.lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

Roma, **0 9 MAR. 2017**Prot. n. **994**

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016

L'art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge indicato in oggetto ha introdotto misure di favore per le richieste di anticipazioni alle forme pensionistiche complementari formulate da parte degli iscritti residenti nei Comuni, indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge stesso, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La norma prevede che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli stessi, "alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n 252 avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari

dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016".

I residenti delle zone colpite dai predetti eventi sismici possono quindi usufruire fino al 24 agosto 2019 delle anticipazioni per acquisito e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze dell'iscritto (lett. *b*) e *c*) dell'art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, per le quali è richiesto il requisito minimo di partecipazione alla forma pensionistica



di otto anni), secondo quanto previsto per le anticipazioni per spese sanitarie (lett. *a*) del medesimo articolo, che non contempla vincoli di anzianità di partecipazione), a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Al riguardo, si fa presente che l'espresso richiamo effettuato dalla disposizione alle "richieste di anticipazione della posizione individuale di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c)" va inteso nel senso che le richieste conservano le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi (acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) sia in relazione agli importi erogabili (75 per cento nel primo caso e 30 per cento nel secondo).

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene inoltre che alle suddette anticipazioni non trovi applicazione il regime di parziale intangibilità di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252 del 2005, previsto per le anticipazioni per spese sanitarie.

Si rileva, poi, la necessità che siano rispettate, in ordine alle richieste di anticipazione in esame, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del Decretolegge 189/2016.

In base alla prima previsione, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

Secondo il comma 2, le misure del Decreto-legge - tra cui devono intendersi comprese anche quelle di cui all'art. 48, comma 13-bis - possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Per quanto riguarda l'ambito dell'agevolazione fiscale, si fa presente preliminarmente che la norma riproduce la disposizione di cui all'art. 11 comma 4 del Decreto-legge 174/2012.

fondi pensione residenti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici del maggio 2012.

Si ricorda che in riferimento al citato art. 11, comma 4, la Commissione aveva interessato l'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi agli aspetti fiscali della norma. Stante l'identità di disciplina, le precisazioni fornite all'epoca dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 954-11/2013 del 15 maggio 2014 (pubblicato sul sito www.covip.it, Sezione Regolamentazione/fondi pensione/disciplina fiscale/consulenza) possono ritenersi applicabili anche alla disposizione in oggetto, salvo diverse indicazioni. Si fa pertanto rinvio a detto parere per i profili applicativi di carattere fiscale.



Con riferimento all'informativa da rendere agli aderenti potenzialmente interessati dalle richieste di anticipazione per le fattispecie di cui all'art.11, comma 7, lettere b) e c) del Decreto lgs. 252/2005, si ritiene che le forme pensionistiche che raccolgono adesioni di lavoratori residenti nei comuni interessati dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, e comma 2, del Decreto-legge 189/2016 debbano offrire una specifica informativa in merito alle disposizioni di cui al citato art. 48, comma 13-bis, del suddetto Decreto-legge.

Dette informazioni riguarderanno, oltre le fattispecie di anticipazione interessate dal provvedimento, le percentuali di anticipazione consentite per ciascuna delle fattispecie previste, la possibilità di richiedere l'anticipazione anche in assenza del requisito minimo di partecipazione alla forma pensionistica (otto anni), il regime fiscale applicato e il periodo transitorio entro il quale il regime derogatorio troverà applicazione.

Con riguardo alle modalità con le quali assicurare l'informativa agli aderenti, si reputa opportuno provvedere a un aggiornamento del Documento sulle anticipazioni e di quello sul regime fiscale. Si ricorda peraltro di inserire, nell'ambito della comunicazione periodica agli aderenti, per i tre anni di durata del regime derogatorio, un richiamo sulle novità legislative intervenute, rinviando, per le informazioni di dettaglio, ai documenti sopra citati.

Si reputa altresì necessario che la forma pensionistica renda noto, nel Documento sulle anticipazioni, l'elenco dei comuni interessati, se del caso mediante l'indicazione di un link di rinvio a una pagina dedicata presente sul sito della forma medesima.

Il Presidente Mario Podula (Mario Padula)